

<b>Proposta N° 259 / Prot.</b>  <b>Data 07.08.2017_</b>		<p style="text-align: right;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>  <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
---	---	--

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 237 del Reg.</b>  <b>Data 22.08.2017</b>	<b>OGGETTO :</b>	<b>LITE ROMEO SALVATORE C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.</b>
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico		X
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto	X	
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella	X	
6)	<b>Assessore</b> Ferro Vittorio	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale F.F., Avv. Giovanna Mistretta, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "**LITE ROMEO SALVATORE C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.**", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

**Premesso** che con l'allegato atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato a mezzo Ufficiali giudiziari in data 6/6/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 29882, il sig. **ROMEO Salvatore**, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna La Fata, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, nonché la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Palermo, con udienza fissata per il **6 settembre 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. N. **29620160003199523000**, portante il verbale N. 581100 – Reg. 4351/2012 del 5/10/2012, dichiaratoria nullità e illegittimità di tale atto esecutivo, con conseguente richiesta estinzione del diritto di credito trovante titolo nei richiamati verbali di accertamento per violazioni al Codice della strada, maturatosi per complessivi euro 1.732,09;

**Richiamata** la nota di questa Direzione recante prot. n. 16160 del 31/7/2017, inviata all'Avvocatura Comunale, e per conoscenza al Sindaco, all'Assessore alla Polizia Municipale ed al Segretario Generale, con la quale, tra l'altro, è argomentato che "...avendo l'opponente Romeo Salvatore dichiarato il valore della causa in "**€ 1.732,09**", ovvero eccedente il limite di valore (euro 1.100,00) entro il quale nei giudizi innanzi al giudice di pace è consentito alle parti di costituirsi personalmente (cfr. art. 82, comma 1, c.p.c.) senza patrocinio legale, quest'Ente onde costituirsi e resistere nel giudizio de quo deve conferire incarico ad un avvocato in servizio presso codesta Avvocatura civica..." ;

**Ritenuto** che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, onde potere efficacemente contrastare in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, si da patere in particolare documentalmente confutare l'asserita "*mancata notifica dei verbali di contestazione al C.d.S.*", provvedendo all'uopo a nominare un proprio legale patrocinatore;

**Vista** la nuova struttura organizzativa dell'Ente, di cui alla delibera di G.M. n. 12/2017 e successiva n. 81/2017;

**Vista** la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto del Comune di Alcamo

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, rispettivamente espresso dal Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio, nonché dal Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. di cui in premessa;
- 2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di impiego con quest'Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **6/9/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

### D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

### D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE ROMEO SALVATORE C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA SPA RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE, INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO”**

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 02.08.2017

**L’Assessore alla Polizia Municipale**  
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e  
Sicurezza del Territorio**  
F.to Dott. Sebastiano Luppino

**Avv. Silvana Maria Calvaruso**  
(per accettazione incarico)

=====  
Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 07.08.2017

**Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria**  
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO  
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3296

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23.08.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Teresa Risico

Il Segretario Generale F.F.  
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Alcamo, li 23.08.2017

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.08.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 22.08.2017

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 23.08.2017

L'istruttore amministrativo  
F.to Santino Lucchese

CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 29882 del 06 GIU 2017  
Assegnata al Settore H.M.  
Il 06 GIU 2017 Il Segretario Generale

AVV.

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Via Libertà n. 150 - 90049 Terrasini  
rosanna@pecavvpa.it  
Tel./fax 091.8685114

**Rosanna La Fata**  
AVVOCATO

Bef  
19/6/2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

PROT. N. 2407  
DEL 08 GIU. 2017

ATTO DI CITAZIONE EX ART.615 c.p.c.

Il Sig. **ROMEO SALVATORE** nato a Palermo il 18/07/1985 e res.te in Monreale (PA) nella Via Strada Vicinale Cannizzara n.52, F.RMOSVT85L18G273V, rapp.to e difeso dall'Avv. Rosanna La Fata (C.F.LFTRNN62H66L131M, p.e.c. [rosaanna@pecavvpa.it](mailto:rosaanna@pecavvpa.it), fax 0918685114), ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Terrasini (PA) nella Via Libertà n.150, giusta procura a margine del presente atto



**CITA**

Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to presso la Residenza Municipale in Piazza Ciullo -ALCAMO (TP);

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta per la carica in Via V.Orsini n.9 -PALERMO;

A comparire davanti il Giudice di Pace di Palermo, Giudice designando, all'udienza del 06 settembre 2017 ore 9.00 e ss., nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Palermo, Corso Cavour, Ufficio del Giudice di Pace, con invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c. ed avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e che in difetto si procederà all'istruzione della causa previa dichiarazione di loro contumacia. per ivi ~~poter~~ *poter* accogliere le infrascritte domande, per la migliore intelligenza delle quali si premette

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, compresa quella esecutiva, l'Avv. Rosanna La Fata, conferendo alla stessa tutte le facoltà di legge inerenti al mandato, comprese quelle di sottoscrivere atti, conciliare e transigere la vertenza, di rinunciare agli atti del giudizio, di accettare la rinuncia, di chiamare terzi in causa.

Autorizzo detto professionista a trattare i miei dati personali, anche con mezzi informatici ex L.675/96. Eleggo domicilio presso il suo studio in Terrasini, via Libertà n. 150.

IN OPPOSIZIONE

Al tratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.296 del 2003199523/000, prodotto in giudizio, sulla scorta del quale è stata emessa la sopra mentovata cartella esattoriale dalla Riscossione Sicilia

Romeo Salvatore  
V. e giudice

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo		
2.58	<b>NORMALE</b>	30/05/17
2.18	<b>004006/A02</b>	02 24
7.95	ROMEO SALV	LA FATA ROSA
0.22	RISCOSSIONE SICILIA	
Totale 12.93		

*Sp. n. il tutto imputato all'asserito mancato pagamento di un carico iscritto a ruolo di € 1.732,09, comprensiva tale somma di € 126,59 per aggio ed € 32,66 per interessi di mora!*

*Dal "dettaglio" del suddescritto estratto di ruolo si deduce, difatti, che il presunto credito vantato dalla resistente riguardano contravvenzioni al C.d.S. risalenti nell'anno 2012, elevate dalla Polizia Municipale di Alcamo.*

*Ciò premesso, si chiede la declaratoria di non dovutezza delle somme ivi riportate nell'estratto di ruolo oggi impugnato ed asseritamente dovute per presunta notifica della cartella esattoriale de qua, anche questa impugnata, che si assume essere nulla ed illegittima per i seguenti:*

#### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

##### **INOLTAZZIONE DELL'ART.25 D.P.R.n.602/1973 PER OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.**

*Si oppone la nullità dell'atto impugnato e dell'iscrizione a ruolo in essa contenute, per alterazione della sequenza procedimentale relativa alla riscossione delle somme ivi riportate, **in quanto manca del tutto la notifica al ricorrente della cartella esattoriale oggi impugnata.***

*Chiesti chiarimenti sulla propria posizione, il Concessionario ha rilasciato il giorno 08 aprile 2017 all'odierno ricorrente l'estratto di ruolo relativo alla suddescritta presunta cartella esattoriale.*

*L'art.25 del D.P.R.n.602/1973 prevede espressamente l'obbligo per il concessionario di notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. Ebbene, si ribadisce, nessuna cartella esattoriale risulta notificata al Sig.Romeo Salvatore.*

*Tutto ciò altera irrimediabilmente la scansione procedimentale necessaria per la regolare attuazione del provvedimento in questione e configura un vizio di legittimità dello stesso, con la conseguenza della nullità della predetta cartella esattoriale.*

*La Cassazione a SS.UU., con recentissima sentenza, scrivendo così definitivamente la parola fine su un antico dissidio esistente tra le corti di merito e le stesse sezioni della S.C., ha affermato che il contribuente possa impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione (Cass.SS.UU.sent.n.19704/2015).*

*Pertanto, la cartella esattoriale relativa a presunto debito per infrazioni al codice della strada per l'anno 2012, compresi sanzioni ed interessi, che in questa sede si impugna, deve quindi necessariamente essere considerata non solo nulla ma addirittura inesistente, essendo la medesima cartella assolutamente inidonea ad abilitare l'esattore a promuovere un'esecuzione senza titolo (Cfr.Cass.Civ., Sez.I, 16/06/1994, n.9826).*

*Ancora si eccepisce, senza recesso alcuno della predetta eccezione preliminare ed assorbente:*

**B) 'ILLEGITTIMITA'** della procedura di riscossione per illegittimità delle maggiorazioni ex art.27 l.689/81.

*Parte opponente contesta, inoltre, il diritto dell'Ente impositore a riscuotere le somme per cui è causa ex art.27 della l.24/11/1981 n.689, poiché tale articolo prevede che "l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in*





base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette”.....al comma 3 lo stesso articolo prevede che, “salvo quanto previsto dall’art.26 (relativo al pagamento rateale della sanzione pecuniaria), in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore”.

Giova precisare, al riguardo, che la contestazione dell’infrazione al C.d.S., se non è fatta ex art.201 immediatamente al trasgressore, viene svolta attraverso la notificazione del verbale a mezzo del servizio postale.

Il verbale così notificato indica non l’effettivo ammontare della somma dovuta per la violazione della norma, ma, oltre agli estremi della violazione, il solo termine di pagamento, entro 60 gg. dal ricevimento, della (sola) somma ridotta della sanzione.

In sostanza tra i requisiti richiesti per il verbale (cfr.art.383 del DPR n.495/1992-regolamento di attuazione del codice della Strada-) non è la l’indicazione della somma effettivamente dovuta in seguito all’infrazione delle norme del C.d.S., né, tantomeno, alcuna indicazione relativa alle maggiorazioni di cui all’art.27 l.689/81.

Peraltro, sia la Corte di Cassazione che i G.d.P. (Cfr.Cass.civ., Sez.II, 16/02/2007 n.3701; Cass.civ., Sez.II, 22/10/2009 n.22397; Cass.civ.,Sez.II, 23/09/2010 n.20084; G.d.P.di Palermo 17/05/2012 n.223; G.d.P.di Bari, Sez.VI 18/05/2010 n.4184) hanno ritenuto che le anzidette maggiorazioni di cui al succitato art.27, VI comma, l.n.689/81, qualora iscritte a ruolo sulla base di verbali esecutivi relativi a violazioni del C.d.S., non sono assolutamente dovute, siccome l’art.203

C.d.S., in deroga alle disposizioni di cui all'art.17 della l.n.689/81, prevede espressamente che, qualora non sia stato proposto ricorso al Prefetto, e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo soltanto per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

inoltre, secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Non si comprende, dunque, come dalla presunta notifica di un verbale che non contiene l'effettiva somma che dovrà essere iscritta a ruolo, già sanzionato, in caso di mancato pagamento nei termini con una maggiorazione ex art.203 del C.d.S., si possa aggiungere l'applicazione degli interessi del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento ex art.27 della l.689/81.

Sotto diverso profilo, va poi considerato che la non debenza delle suddette maggiorazioni comporta anche la conseguente diminuzione dell'entità del compenso dovuto all'Ente di Riscossione (c.d.aggio), dovendo lo stesso essere logicamente ricalcolato sulla base della sola sanzione applicabile ex art.203 C.d.S.-cioè metà del massimo edittale-, ossia sulla base di una somma di gran lunga minore rispetto a quella riportata nelle cartelle de quibus.

Inoltre, dato che il compenso della Riscossione Sicilia S.p.A. risulta normalmente iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati, la cartella risulterà nulla per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo

credito-nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di presupposti dell'azione esecutiva (V.Cass.Civ., Sez.III, n.9293/2001), e per lesione del diritto di difesa, in quanto se, da una parte la determinazione del quantum debeatur non risulta possibile attraverso gli elementi testuali ricavabili dal titolo azionato ed in base all'effettuazione di semplici operazioni aritmetiche, dall'altra, il debitore non viene posto nella condizione di poter controllare l'operato dell'Ente di Riscossione e di poter adeguatamente tutelare le proprie ragioni.

Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, **qualsiasi titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo dello stesso titolo (V.Cass.Sez.Lav.n.10164/2010), mentre nulla ed illegittima, per violazione del diritto di difesa, è da ritenersi l'iscrizione a ruolo ovvero "la cartella di pagamento che riporta in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto, non potendo comprendere il contribuente la ricostruzione dell'operato dell'ufficio attraverso difficili operazioni interpretative di codici ed enumerazioni"** (Cass.Sez.Trib., 16/09/2005 n.18415).

Dal punto di vista procedurale il rimedio esperibile avverso una cartella di iscrizione a ruolo affetta dai suddetti vizi è senz'altro quella di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1 c., c.p.e., dal momento che la stessa, siccome basata su verbale ormai divenuto esecutivo e non più

*impugnabile dinanzi al Giudice di Pace ex artt.22 e 23 L.689/81, va equiparata all'atto di precetto e che contestazioni da far valere riguardano, da un parte, la debenza di somme di denaro (maggiorazione sanzionatoria di cui alla citata L.689/81 e della quota di compenso dell'Ente di riscossione su di essa calcolata) e, dall'altra, la mancanza dei presupposti dell'azione esecutiva costituiti dalla certezza e dalla liquidità del credito azionato (Cfr.Cass.Civ., Sez.III, n.16569/2002; Cass.Civ., Sez.III, n.10295/2009).*

**C) Mancata notifica dei verbali di contestazione al C.d.s.**

*Dalle annotazioni riportate nell'estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale oggi impugnata si evince che i titoli de quibus sarebbero dei verbali di contestazione per infrazioni al C.d.S. da parte della Polizia Municipale, asseritamente elevati nel 2012, **sanzioni inesistenti in quanto all'odierno ricorrente non sono mai stati notificati i verbali di contestazione che avrebbero dato luogo all'emissione della impugnata cartella**, da ciò ne consegue la nullità dell'atto impugnato per assenza dei verbali suddetti, ovvero, anche presupponendo la loro esistenza, **la mancata notifica all'odierno ricorrente nei termini stabiliti dalla legge e con le modalità di legge previste.***

*Pertanto, essendo gli atti di accertamento illegittimi sia da un punto di vista formale che sostanziale e gli stessi vanno ad invalidare tutti i successivi atti prodromici agli stessi, ivi compresa la sanzione comminata. e azione tendente al pagamento delle somme di cui agli atti impugnati, sotto tale profilo tale pretesa creditizia deve ritenersi **inammissibile ed improcedibile.***

Alla luce di tutto quanto sopra eccepito e dedotto in fatto ed in diritto, il Sig. Romeo Salvatore, ut supra rappresentato, difeso ed elett. te dom. to, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE ADITO

*lecti adversis*

- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale, di cui all'estratto di ruolo oggi prodotto, recante il n.296 20160003199523 000, per presunte contravvenzioni al Codice della Strada, elevate dalla Polizia Urbana di Alcamo, ricorrendone i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del *fumus boni iuris*, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi sopra spiegati. Così come è pacifico il sussistere dell'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, considerato che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione che potrebbero arrecarle un danno grave ed irreparabile.

-Accogliere per la forma il presente atto, quale opposizione all'esecuzione illegittimamente incoata nei confronti del Sig. Romeo Salvatore ai sensi e per gli effetti dell'art.615 c.p.c. e ss.;

- Ritenere e dichiarare la nullità e l'illegittimità della impugnata cartella di pagamento per presunte infrazioni al C.d.S., per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto.

-Conseguentemente annullare la cartella di pagamento n.296 20160003199523 000, mai notificata al ricorrente, dichiarando che il ricorrente nulla deve per la suddescritta iscrizioni a ruolo.



Condannare entrambi gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre il rimborso al 15% ed Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipato in toto.


Si fa riserva di produzione di memorie, all'esito del comportamento di controparte, e si alliga il fascicolo di parte con la seguente documentazione:


1) Estratto di ruolo relativamente alla cartella esattoriale impugnata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9, V c., legge n.488/99, e ss.modifiche si dichiara che il valore della controversia è di € 1.732,09.

Palermo li 29/05/2017

Avv. Rosanna La Fata

**RELATA DI NOTIFICA:** Ad istanza del Sig. **ROMEO SALVATORE**, ut supra rappr.to, difeso ed elett.te dom.to, Io Sottoscritto A.U.G. dell'U.N.E.P. c/o la Corte d'Appello di Palermo, HO NOTIFICATO E DATO COPIA del superiore atto, affinché ne abbiano piena e legale scienza e conoscenza ad ogni effetto di legge e decorrenza di termini, a: **Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to presso la Residenza Municipale in Piazza Ciullo -91011 ALCAMO (TP).**   
Mediante notifica di copia a mani di



*Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresente pro-tempore, eletto domo per la carica in Via Orsini n.9 -PALERMO.  
Medicine notifica di copia a mani di*

N. 1006/A2  
del cronologico  
L'Ufficiale Giudiziario



SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Postaraccomandata

Posteitaliane

AR

€ 7,95

Atti Giudiziari - 91011



43175 - 90138 PALERMO 33 (PA)

31.05.2017 09.34

**AVVERTENZA**

**UFFICIO UNICO**

UFFICIALI GIUDIZIARI

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e tasse del piego;
2. Francobollo della ricevuta di ritorno.

La presente busta deve essere descritta sui fogli n. 1 e 2. La busta deve essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

AG



76758467604-0

Sig. SINDAC PRO-TRAPORI

COMUNE DI ALCANTARA

PIAZZA CIVILE

(91011) ALCANTARA (TP)